



COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

UFFICIO TRIBUTI

Via dell'Oratorio n° 1 – 67048 Rocca di Mezzo

Tel 0862/911224 – FAX 0862/917364

PEC: protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it

E-Mail: protocollo@comune.roccadimezzo.aq.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 836

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2021

*Il Responsabile dell'Area Tributi
Dr. Ferdinando Iacoboni*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 istituisce e disciplina nel territorio del Comune di Rocca di Mezzo (AQ) l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il presente regolamento definisce la procedura amministrativa di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione o dichiarazione, ove prevista, o in difformità delle stesse.

3. In presenza di regolamenti che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alle fattispecie oggetto del presente regolamento, si applicano le diverse disposizioni quando non incompatibili con il presente regolamento.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il canone patrimoniale disciplinato dal presente regolamento è dovuto al Comune di Rocca di Mezzo;

2. Ai fini dell'applicazione del canone, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, tutte le attività di gestione, di accertamento e riscossione del canone di cui al presente regolamento, possono essere affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a un concessionario iscritto all'Albo istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 ovvero ad altri soggetti idonei ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 del d lgs 446/97.

4. Ai sensi del comma 818 del citato articolo 1 della legge n. 160/2019, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3 - Soggetto obbligato al pagamento

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione rilasciata ai sensi delle disposizioni previste nel presente regolamento o dal soggetto che ha reso la dichiarazione, ove prevista, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

TITOLO II - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I - PRESUPPOSTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE E TIPOLOGIE

Art. 4 Presupposto del canone in caso di occupazione di suolo pubblico

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva. In presenza di più soggetti, occupanti in maniera abusiva, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 5 Tipologia di occupazioni

1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno, ancorché derivanti da un atto di concessione rilasciato per più annualità.

4. Alle occupazioni permanenti si applicano le tariffe annuali.

5. Alle occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliere.

Art. 6 Determinazione del canone

1. Il canone è determinato assumendo a riferimento la tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera, disciplinata dai commi 826 e 827 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 in base ai seguenti parametri:

- a) alla durata dell'occupazione
- b) alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari
- c) alla tipologia e finalità dell'occupazione

d) alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenuto conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico

2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in due categorie, elencate nell'Allegato A.

3. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.

4. Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici sono definite dalla giunta comunale.

5. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.

6. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari ove previsto dalla legge, con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici.

7. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali

8. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 7 Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Art. 8 Occupazioni del sottosuolo e mediante serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua prevista al comma 826 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, è ridotta a un quarto e graduata mediante appositi coefficienti moltiplicatori.

2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 9 Esenzioni di legge per le occupazioni di suolo

1. Ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, sono previste le seguenti esenzioni dal canone di occupazione:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 10 Ulteriori esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo

1. Ai sensi della lettera f) del comma 821, articolo 1, della Legge 160/2019, sono definite le seguenti ulteriori esenzioni e riduzioni.

Esenzioni

- a) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture per il tempo necessario all'intervento e in ogni caso di durata non superiore a 6 ore;
- b) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;
- c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) Le occupazioni realizzate da partiti politici ed associazioni sindacali;
- e) Occupazione effettuate da comitati feste patronali e da Associazioni culturali e turistiche senza scopo di lucro.

Riduzioni

- a) Le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni ed eventi patrocinati dal comune si applica la riduzione del 50%;
- b) Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, è ridotta dell'80% .
- c) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 30%.

CAPO II TARIFFA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 11 Tariffa standard annuale

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è pari a **euro 30,00**, prevista per i comuni con abitanti inferiore a diecimila.

2. La tariffa standard annua, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 12 Tariffa standard giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è pari a **euro 0,60**, prevista per i comuni con abitanti inferiore a diecimila.

2. La tariffa standard giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 13 Calcolo del canone di occupazione

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento per il **coefficiente di valutazione** e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.

2. Per le occupazioni giornaliere il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il **coefficiente di valutazione economica**, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.

3. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Art. 14 Esclusione del canone di occupazione

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.

2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1 è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale

Art. 15 Coefficienti per le tipologie di occupazioni di suolo pubblico

1. Ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n. 2 (due) categorie come definite nell'allegato A al presente regolamento. La tariffa standard è graduata mediante i seguenti coefficienti:

a) la tariffa ordinaria annuale per le occupazioni permanenti è pari alla tariffa standard annuale determinata dalla Giunta moltiplicata per il coefficiente 0,55;

b) la tariffa ordinaria giornaliera per le occupazioni temporanee è pari alla tariffa standard giornaliera determinata dalla Giunta moltiplicata per il coefficiente 0,87;

c) la tariffa ordinaria annuale per le occupazioni del sottosuolo e mediante serbatoi è pari alla tariffa standard ridotta a $\frac{1}{4}$ moltiplicata per il coefficiente 0,55;

2. Per la determinazione del canone rispetto alle categorie stradali e alla tariffa del comma 1 si stabilisce che:

- alla categoria 1 si applica la tariffa ordinaria.
- alla categoria 2 delle occupazioni permanenti si applica la tariffa ordinaria ridotta al 59%;
- alla categoria 2 delle occupazioni temporanee si applica la tariffa ordinaria ridotta al 50%;

3. Qualora la singola occupazione effettuata sul territorio sia afferente a due o più categorie e, per la sua specifica caratteristica, non possa essere frazionata, si applica la tariffa più favorevole al concessionario.

4. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, la Giunta comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, definisce le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti moltiplicatori rispetto alla tariffa ordinaria, in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, nel valore compreso tra:

0,1 – 3,00 per la tariffa annuale;

0,1 – 3,00 per la tariffa giornaliera.

5. In caso di mancata approvazione entro i termini di legge, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 16 Tariffa per le occupazioni relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari a 1,50 euro in caso di popolazione fino a 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 17 Istanze per occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. Ferme restando le competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. La conclusione del procedimento deve rispettare i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

4. La domanda deve essere presentata in bollo e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;

d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (es: disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali; ecc.). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

6. L'istanza di modifica di un'occupazione già autorizzata, segue la procedura sopra descritta. In caso di rinnovo o nei limitati casi di proroga delle occupazioni esistenti, in luogo dell'istanza, è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

7. L'istanza deve essere sempre presentata, anche in caso di esenzione dal pagamento del canone, al fine di ottenere il titolo concessorio.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla medesima procedura.

9. Ai fini dell'individuazione dell'organo competente all'adozione dell'atto a rilevanza esterna, si rinvia all'assetto organizzativo adottato dall'ente in merito alla competenza amministrativa degli uffici, disponibile sul sito istituzionale.

Art. 18 Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la dichiarazione, laddove prevista, di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

3. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

4. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente all'ufficio di Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e al rispetto delle disposizioni previste dal codice della strada e agli altri uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

6. Il responsabile del procedimento può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente. Il mancato pagamento del canone in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.

8. In caso di affidamento del servizio al Concessionario, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il servizio che ha effettuato l'istruttoria trasmette al Concessionario stesso tutte le informazioni utili ai fini del calcolo del canone e dell'inserimento nella banca dati. Il Concessionario del servizio provvede a quantificare l'ammontare del canone dovuto e a comunicarlo al richiedente.

9. Il servizio competente potrà rilasciare la concessione, contenente le eventuali norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione, solo dopo l'avvenuto pagamento del canone e delle spese di istruttoria, se dovute. Copia del titolo concessorio sarà trasmessa al Concessionario del servizio.

10. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

11. Il richiedente deve essere in possesso del titolo concessorio prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci alle condizioni previste nel titolo e le relative occupazioni sono consentite, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se vi provvede in data successiva, fermo restando l'importo calcolato sulla base dell'istanza.

12. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza

13. In caso di lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché di servizi comunali che abbiano necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali si dovrà darne preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri servizi coinvolti. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

14. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 19 Occupazioni occasionali

1. Per le occupazioni occasionali di seguito descritte si applica la procedura amministrativa in deroga alla procedura ordinaria, che prevede la presentazione di apposita dichiarazione. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

c) occupazioni per operazioni di trasloco di durata non superiore a 6 ore nell'arco di un giorno;

- d) le occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore;
- e) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. La dichiarazione deve essere presentata al servizio competente almeno 7 (sette) giorni prima per consentire le necessarie verifiche volte all'eventuale diniego dell'occupazione

Art. 20 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi, di durata non superiore a sei giorni consecutivi è ammessa la derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 21 Rinnovo, proroga e disdetta

- 1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
- 2. Le concessioni permanenti e temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, mediante istanza presentata prima della scadenza ai fini del rilascio di un nuovo atto. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga in linea di principio non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta. Per le occupazioni permanenti il canone non è dovuto a decorrere dal mese successivo alla comunicazione di disdetta.

Art. 22 Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione a terzi. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni causati al Comune e/o ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune, previa diffida ad adempiere, con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;

- custodire la concessione comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibire il titolo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il titolare deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

- versare il canone alle scadenze previste e conservare la documentazione del pagamento da esibire su richiesta;

- mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva.

Art. 23 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'eventuale diverso ammontare del canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 24 Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione e delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) il trasferimento a terzi della concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Accertata una delle cause di cui al comma 1, l'ufficio interessato comunica le contestazioni al titolare della concessione, prefiggendogli un termine, non minore di dieci e non superiore a venti giorni, ai fini della regolarizzazione. Scaduto il termine senza che il titolare abbia risposto, l'ufficio competente ordina l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni fino alla scadenza originaria della concessione decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 25 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

- b) le occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta dichiarazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente ;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento;

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata, il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata, oltre ad una sanzione pecuniaria pari al 100% dell'indennità fissata. In ogni caso l'importo della sanzione non potrà avere un valore inferiore ad € 250,00.

4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I PRESUPPOSTO DEL CANONE PUBBLICITA' E TIPOLOGIE

Art. 26 Presupposto del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero dal soggetto che ha effettuato la dichiarazione ove prevista, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Art. 27 Determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

5. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

8. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

11. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla superficie convenzionale di un metro quadrato a persona.

12. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ed è commisurata ad un metro quadrato convenzionale ad apparecchio.

Art. 28 Individuazione dei mezzi pubblicitari ai sensi del codice della strada

1. Il presente articolo elenca i mezzi pubblicitari individuati dall'articolo 47 del regolamento di attuazione del Codice della strada. Ai fini della definizione delle dimensioni, delle caratteristiche e ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle caratteristiche di luminosità si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada.

2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta.

4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

7. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

Art. 29 Limitazioni e divieti per i mezzi pubblicitari

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, la diffusione dei messaggi pubblicitari deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro

2. Sugli edifici di carattere storico e su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico e storico, è vietata ogni forma di pubblicità.

3. I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso

4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza.

5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhetture, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

6. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22 (ventidue), alle ore 7 (sette). Nell'atto di autorizzazione potranno essere posti ulteriori limitazioni orarie e, nel caso di uso di veicoli, di percorsi.

7. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

8. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è vietata l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta
- c) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- d) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

9. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti sulle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale, e solo quando reclamizzi manifestazioni o spettacoli nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni previste nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada

Art. 30 Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (articolo 23 del decreto legislativo n. 285/1992 e articoli da 47 a 59 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche).

2. Il piano generale degli impianti deve essere predisposto secondo i seguenti criteri:

- gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

- il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

- il piano dovrà considerare le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

- la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi con le norme del Codice della strada, del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, nonché ai regolamenti comunali recanti discipline affini.

3. Il piano generale degli impianti individua le tipologie di impianti autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie.

Art. 31 Esenzioni di legge per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, sono previste le seguenti esenzioni dal canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 32 Ulteriori esenzioni e riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono previste le seguenti ulteriori esenzioni dal canone pubblicitario:

- a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;

b) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

2. La tariffa del canone è ridotto alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, se il messaggio dello sponsor non supera il 20% della superficie complessiva del manifesto;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali se il messaggio dello sponsor non supera il 20% della superficie complessiva del manifesto;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

CAPO II TARIFFA DEL CANONE PUBBLICITA'

Art. 33 Tariffa standard annuale

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie per la diffusione e le iniziative pubblicitarie, nel caso in cui la diffusione si protragga per l'intero anno solare, è pari a euro 30,00, prevista per i comuni fino a 10.000 abitanti.

2. La tariffa standard annua, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 34 Tariffa standard giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie per la diffusione e le iniziative pubblicitarie, nel caso in cui si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è pari a euro 0,60, prevista per i comuni fino a 10.000 abitanti.

2. La tariffa standard giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 35 Calcolo del canone di esposizione pubblicitaria

1. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria.

3. La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore approvato dalla Giunta comunale in grado di considerare le seguenti tipologie:

- dimensione superiore a un metro quadrato
- pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata
- mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 1 e 5,5
- mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,6 e 8,5
- mezzi pubblicitari che abbiano superficie superiore a 8,5 metri quadrati
- periodicità, anche stagionale

Art. 36 Determinazione dei coefficienti per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni, il territorio comunale è unico.

2. La Giunta comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, definisce le tipologie di pubblicità determinando appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa ordinaria nel valore compreso tra 0,01 e 90 in ragione della classificazione presente nel piano generale degli impianti, dell'impatto ambientale, luminoso e acustico. In caso di mancata approvazione entro i predetti termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 37 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe,

pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli impianti sportivi, i cinema, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari già autorizzati.

8. Il termine per la conclusione del procedimento, se non diversamente stabilito da norme legislative o regolamentari in materia, o nel Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

9. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli e all'installazione di altri mezzi pubblicitari, sia a carattere permanente che temporaneo, è soggetto alle disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché alle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari o da altre norme regolamentari in materia urbanistica e edilizia.

10. In caso di esposizioni pubblicitari esenti dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 38 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. Il competente servizio, ricevuta l'istanza, verifica la completezza e la regolarità della domanda, acquisisce eventuali pareri o documentazione da altri servizi del Comune, o di altri enti pubblici, necessari ai fini dell'istruttoria.

2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- sono definite permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, di durata pluriennale o comunque superiore ad un anno solare;
- sono definite temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

3. All'esito favorevole dell'istruttoria, il Comune quantifica l'ammontare del canone dovuto e lo comunica al richiedente.

4. In caso di affidamento del servizio a concessionario, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il servizio che ha effettuato l'istruttoria trasmette al concessionario stesso tutte le informazioni utili ai fini del calcolo del canone e dell'inserimento nella banca dati. Il concessionario del servizio provvede a quantificare l'ammontare del canone dovuto e a comunicarlo al richiedente.

5. Il versamento del canone è disciplinato dall'art. 52 del presente regolamento.
6. Il servizio competente potrà rilasciare l'autorizzazione, contenente le eventuali norme e prescrizioni da osservare, solo dopo l'avvenuto pagamento del canone e delle spese di istruttoria. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa al concessionario del servizio.
7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato assegnato, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
8. Qualora l'installazione dei mezzi o la diffusione dei messaggi pubblicitari comporti anche l'occupazione di suolo pubblico, l'atto di autorizzazione pubblicitaria deve comprendere la concessione del suolo.
9. Il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione prima dell'installazione dei mezzi o della diffusione dei messaggi pubblicitari, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento in caso di presentazione della sola dichiarazione.
10. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
11. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 39 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle prescritte nell'atto di autorizzazione. È in ogni caso responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

g) custodire il titolo comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste;

3. Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

a) amministrazione rilasciante;

b) soggetto titolare;

c) numero dell'autorizzazione;

d) progressiva chilometrica del punto di installazione;

e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a

proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi necessari a individuare il soggetto interessato e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di subentro della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve esserne allegato l'elenco.

Art. 40 Rinnovo, proroga, disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di apposita richiesta. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni regolamentari del Comune.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. Di norma la proroga delle autorizzazioni non è ammessa, salvo casi di particolari comprovate esigenze che saranno valutate dal competente ufficio. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine originario dell'autorizzazione.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta ovvero, se successivo, della rimozione del mezzo.

Art. 41 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'eventuale diverso ammontare del canone, in relazione alla variazione del mezzo o dell'esposizione pubblicitaria.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 42 Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione e delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) il mancato ritiro, senza giustificato motivo, entro 15 quindici giorni, dell'autorizzazione ovvero il mancato avvio della forma pubblicitaria richiesta. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Accertata una delle cause di cui al comma 1, l'ufficio interessato comunica le contestazioni al titolare della concessione, assegnandogli un termine, non minore di dieci e non superiore a venti giorni, ai fini della regolarizzazione. Scaduto il termine senza che il titolare abbia risposto, l'ufficio competente ordina l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni fino alla scadenza originaria della concessione decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 43 Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

CAPO IV SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 44 Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni garantisce l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.

Art. 45 Canone del servizio pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. Le tariffe del canone sono graduate e approvate secondo quanto stabilito all'art. 46 del presente regolamento.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.

4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

5. Per i manifesti di superficie superiore a 1 metro quadrato, la tariffa è maggiorata del 30%.

6. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

Art. 46 Riduzioni del canone del servizio pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento ed emerga dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

Art. 47 Esenzioni del canone del servizio pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 48 Modalità per l'esecuzione del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento che è annotato in apposito registro in ordine cronologico.

2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il 3° (terzo) giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del Concessionario del servizio. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune, o Concessionario del servizio, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune, o Concessionario del servizio, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, o Concessionario del servizio, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

8. Il Comune, o Concessionario del servizio, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario del servizio.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli stessi spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 49 Soppressione del servizio pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del d. lgs 507/93

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Il comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

2. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet

3. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

4. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.

5. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo dello sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.

Art 50 Determinazione del canone per le affissioni garantite

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune

2. La misura del canone di cui al comma 1 è disciplinato dall'articolo 45 del presente regolamento con applicazione delle disposizioni previste per i casi di riduzione, esenzione e modalità delle pubbliche affissioni.

TITOLO IV DICHIARAZIONE - VERSAMENTO - ACCERTAMENTO

Art. 51 Dichiarazione

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:

a) dichiarazione annuale da presentare entro il 30 aprile in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

b) per le occupazioni occasionali la dichiarazione deve essere consegnata almeno tre giorni prima dell'occupazione all'ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

2. Per i seguenti casi, che non necessitano di autorizzazione, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o Concessionario, obbligatoriamente prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e del pagamento del relativo canone, ove non esente:

a) pubblicità tramite locandine;

b) pubblicità su autoveicoli;

c) autoveicoli cosiddetti “camion vela” sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;

d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;

e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Codice della strada e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;

f) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli impianti sportivi, i cinema, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via.

3. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione.

Art. 52 Termini di versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per tale anno, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Il versamento del canone è effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.

9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione o della presentazione della dichiarazione, ove prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali e le sanzioni previste dal presente regolamento.

11. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, direttamente al Comune nelle modalità indicate dall'ufficio competente alla riscossione.

Art. 53 Accertamenti

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti previsti all'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Copia dei verbali redatti ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al competente ufficio o al concessionario del servizio.

3. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1, della legge 160/2019.

4. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a € 12,00.

Art. 54 Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni e indennità

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o in assenza di dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;

b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;

c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;

d) effettuate da persona diversa dal titolare dell'autorizzazione, della concessione ovvero del dichiarante, salvo i casi di subentro previsti dal presente regolamento.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1, si applicano:

a) un'indennità pari al canone, maggiorato del 50 per cento, calcolato considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari al doppio dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma;

c) le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/1981 n. 689.

4. In caso di mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore a € 500,00 nel rispetto della legge n. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000.

5. Nei casi di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il pubblico ufficiale competente o il soggetto abilitato ai sensi dell'art. 1, comma 179 della legge n.

296/2006, previa redazione di processo verbale di constatazione, procede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata e intima al trasgressore, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi, fissando un termine per l'adempimento. In caso di inadempimento, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Art. 55 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo al canone patrimoniale dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative restano ferme le disposizioni relative alla riscossione mediante cartella/ingiunzione di pagamento.

4. Gli atti di cui alla comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 3, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. In caso di riscossione a mezzo Agenzia delle entrate riscossioni si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 12,00.

7. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, possono concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) l'Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;

- oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili, da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;

In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a € 5.000,00.

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

i) Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di un punto percentuale.

Art. 56 Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni che risultano valide e attive alla data del 31.12.2020, e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento rispetto ai previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il responsabile del procedimento potrà:

a. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

b. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.

Art. 57 Entrata in vigore

1- Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d. lgs 446/97 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, e le conseguenti tariffe, entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A

Suddivisione in zone e tipologie di occupazioni di suolo pubblico

Allegato A

Delimitazione del territorio comunale in zone, classificate in n. 2 categorie:

Categoria	Elenco strade, spazi ed altre aree pubbliche
I	Zona circondata da: Via Generale Licio Giorgieri - via Generale Caldora - Via Circonvallazione - viale Tenente Italo D'Eramo - Passeggiata Santa Maria - via del Rio - Piazza Dell'oratorio - via IV Novembre - Piazza Principe di Piemonte
II	Tutte le zone sterne alla I, comprese le Frazioni